

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE
per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della
TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

* * *

CONVENZIONE

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

[CAL S.p.A.]

(IL "CONCEDENTE")



E

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

[TE S.p.A.]


(IL "CONCESSIONARIO")

* * *





INDICE

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI.....	9
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	14
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE.....	15
ART. 4 SOCIETA' DI PROGETTO	16
ART. 5 BILANCIO E PARTECIPAZIONI DEL CONCESSIONARIO	17
ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	19
ART. 7 OBBLIGHI CONNESSI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA	26
ART. 8 GARANZIE.....	27
ART. 9 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.....	31
ART. 10 POTERI DEL CONCEDENTE.....	33
ART. 11 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	35
ART. 12 CANONE DI CONCESSIONE.....	37
ART. 13 CANONE DA SUB-CONCESSIONI E ATTIVITA' COLLATERALI	38
ART. 14 TARIFFE DI PEDAGGIO	38
ART. 15 FORMULA REVISIONALE DELLA TARIFFA	39
ART. 16 TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO	40
ART. 17 RECUPERO DEGLI IMPORTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NON REALIZZATI	40
ART. 18 ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE.....	41
ART. 19 INDICATORI DI QUALITA' (Q).....	42
ART. 20 AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.....	42
ART. 21 FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO	43
ART. 22 PROGETTAZIONE	43
ART. 23 INDAGINI PRELIMINARI DELL'AREA ED INTERFERENZE.....	44
ART. 24 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI.....	45
ART. 25 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI.....	46
ART. 26 ESECUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI.....	47
ART. 27 ESPROPRI.....	50



ART. 28 PROGRAMMA, FASI ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI	50
ART. 29 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI	51
ART. 30 VERIFICHE E COLLAUDO.....	53
ART. 31 GESTIONE E MANUTENZIONE.....	53
ART. 32 ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI	55
ART. 33 REGIME DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI	56
ART. 34 VIGILANZA DEL CONCEDENTE.....	57
ART. 35 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE	58
ART. 36 PENALITA'.....	59
ART. 37 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....	61
ART. 38 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE	63
ART. 39 FORZA MAGGIORE.....	64
ART. 40 DOMICILIO.....	65
ART. 41 FORO COMPETENTE.....	65
ART. 42 CONDIZIONE SOSPENSIVA.....	65
ART. 43 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	65
ART. 44 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	66



CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE
per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della
TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

Sono presenti

DA UN PARTE



Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in breve C.A.L. S.p.A., con sede in Milano, via Copernico n. 42, capitale sociale Euro 4.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 05645680967, che interviene in persona dell'Amministratore Delegato ing. Antonio Giulio Rognoni, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2009;

E DALL'ALTRA

Tangenziale Esterna S.p.A. , in breve TE S.p.A., con sede legale in Milano via Murat n. 17, capitale sociale euro 50.000.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 06445740969 che interviene in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Agostino Spoglianti munito dei poteri di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 febbraio 2009


PREMESSO

A) che l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 03 marzo 1999 tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Lombardia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999 individua tra gli obiettivi prioritari la "riqualificazione


 

e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e l'integrazione della rete con le altre modalità di trasporto”;



- B) che con la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 (Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
- C) che l'individuazione delle opere strategiche è operata a mezzo di un Programma, inserito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, con indicazione degli importi previsti per la loro realizzazione;
- D) che il Programma tiene conto del Piano generale dei trasporti e della logistica e che l'inserimento di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti e della logistica costituisce automatica integrazione dello stesso;
- E) che il CIPE, con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, ha approvato il Primo Programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge Obiettivo) che comprende anche la Tangenziale Est Esterna di Milano;
- F) che l'art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 prevedeva che i soggetti proponenti presentassero alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14 comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente;
- G) che la Tangenziali Esterne di Milano S.p.A., in data 26 Giugno 2002 ha presentato la proposta per la progettazione, costruzione e gestione, in regime di concessione, della Tangenziale Est Esterna di Milano in qualità di proponente ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni ed il correlato piano economico- finanziario;
- H) che in data 29 luglio 2005 il CIPE - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/02 e dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. - ha approvato il progetto preliminare della Tangenziale Est Esterna di Milano, dettando le prescrizioni da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, allegate alla presente Convenzione, e fissando il limite di spesa dell'intervento in Euro 1.742 milioni, con parere favorevole pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2006;



- I) che, in attuazione delle Direttive uniche appalti, 17/2004/CE e 18/2004/CE, il 12 aprile 2006 è stato adottato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con decreto legislativo n. 163, modificato dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.6 e dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
- J) che in data 1 agosto 2006 con dgr. N. VIII/3107 la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est esterna di Milano e il potenziamento dell'est milanese;
- K) che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) s.m.i;
- L) che in data 26 gennaio 2007, il CIPE ha approvato la direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006;
- M) che in data 15 giugno 2007, il CIPE ha approvato altra direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale;
- N) che in data 19 febbraio 2007, è stato sottoscritto un Documento di Indirizzi e Linee strategiche tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture, di cui hanno preso atto altresì Anas S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A., avente ad oggetto anche la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM);
- O) che in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative al Collegamento Autostradale TEM, giusta atto costitutivo rep. n. 22.250 raccolta n. 8.567 Prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano;
- P) che in data 5 novembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di Milano e Lodi, CAL S.p.A., ANAS S.p.A e la rappresentanza dei Comuni per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano;
- Q) che in data 30 maggio 2008 CAL ha indetto la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del Collegamento autostradale, ai sensi degli artt. 155 e ss. del



- decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2008/S-107-143180 del 4 giugno 2008, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 66 (Serie V Speciale) del 9 giugno 2008;
- R) che la concessione di costruzione e gestione del Collegamento Autostradale è relativa ad infrastruttura di preminente interesse nazionale, prevista fin dall'origine in regime di finanza di progetto, da affidarsi in concessione dalla Società CAL con procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 155 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., disciplinata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di finanza di progetto, concessioni e atti convenzionali autostradali nonché dalla normativa in materia di infrastrutture di preminente interesse nazionale;
- S) che il bando di gara ha previsto l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di costituire una Società di progetto con capitale sociale minimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni);
- T) che, a seguito dell'espletamento della fase di gara di cui all'art. 155 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 non è stata presentata alcuna offerta;
- U) che il Promotore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99, comma 3, del D.P.R. 554/99 ha dichiarato il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal Bando di gara, costituendo un Raggruppamento temporaneo di imprese, formato da Impregilo S.p.A. (Mandataria), TEM (Promotore), Coopsette Società cooperativa, Itinera S.p.A., Pavimental S.p.A., Unieco soc. coop., C.M.B. soc. coop., C.M.C. di Ravenna Soc. coop., Impresa Pizzarotti S.p.A., Autostrade per L'Italia S.p.A., Società Milano Serravalle – Milano tangenziali S.p.A., Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A., Banca Infrastrutture e Sviluppo S.p.A, SPEA Ingegneria europea S.p.A., S.I.N.A. S.p.A, Milano Serravalle Engineering Sp.A., Technital S.p.A., Girpa S.p.A., Proiter S.p.A.;
- V) che, ai sensi dell'art. 155 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, CAL S.p.A. con Delibera del 30 gennaio 2009 ha proceduto ad affidare la concessione della progettazione definitiva, esecutiva e della costruzione e della gestione del Collegamento autostradale per come appreso specificato al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal Promotore, la cui proposta si dà per interamente confermata secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- W) che conformemente a quanto previsto dal bando di gara è stata costituita in data 14 gennaio 2009 una Società di progetto denominata Società TEM di Progetto S.p.A., in breve STP S.p.A., con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro



50.000.000,00 (cinquantamiloni/00); che la quota di partecipazione al capitale sociale della società di Progetto di ciascun soggetto partecipante è:


- TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.P.A.	57,000 %
- IMPREGILO S.P.A.	15,500 %
- IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.P.A.	7,900 %
- COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA	4,185 %
- C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI	4,090 %
- UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA	4,090 %
- COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA	3,235 %
- ITINERA S.P.A.	1,000 %
- PAVIMENTAL S.P.A.	1,000 %
- CONSORZIO TANGENZIALE ENGINEERING	1,000 %
- AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.	0,250 %
- MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.	0,250 %
- SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA S.P.A. (S.A.T.A.P.)	0,250 %
- BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	0,250 %

X) che il Promotore ha rilasciato le garanzie e le fideiussioni previste nei documenti di gara;

Y) che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione sono: la durata, come prevista al successivo art. 3, la tariffa di cui all'art. 15 e le modalità di aggiornamento della stessa di cui all'art. 16, il valore dell'investimento di cui all'art.11.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito elencati formano parte integrante della presente Convenzione.

ALLEGATO A) Descrizione del Collegamento autostradale

ALLEGATO B) Elenco elaborati del Progetto preliminare approvato dal CIPE il 29 luglio 2005 e le relative prescrizioni e raccomandazioni con S.I.A. (non materialmente allegati alla Convenzione), Capitolato prestazionale e Indicazioni per la stesura dei Piani di sicurezza.

ALLEGATO C) Accordo di programma sottoscritto in data 5 novembre 2007 tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di Milano e Lodi, Cal S.p.A., Anas S.p.A. e le rappresentanze dei Comuni, verbali della segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza ed elaborati progettuali e successivi aggiornamenti

ALLEGATO D) Cronoprogramma

ALLEGATO E) Piano economico-finanziario e Relazione al Piano economico-finanziario (in formato cartaceo ed elettronico)

ALLEGATO F) Tariffe di pedaggio ed elementi funzionali all'aggiornamento delle tariffe (Parametro X; Indicatori di qualità)

ALLEGATO G) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della direttiva CIPE n. 39 del 15.6.2007

ALLEGATO H) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione



ALLEGATO I) Disciplinare tecnico di gestione: caratteristiche del servizio

ALLEGATO L) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/1998

ALLEGATO M) Garanzie

ALLEGATO N) Relazione sul valore tecnico ed estetico dell'opera

ALLEGATO O) Requisiti di solidità patrimoniale

ALLEGATO P) Disciplinare della sanzioni

- 1.2 La presente Convenzione, redatta tenendo in considerazione l'art. 2, commi 82 e ss., del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente modificato dall'art. 18 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i.,
- 1.3 Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Accordo di Programma: è l'Accordo di programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano sottoscritto in data 5 novembre 2007 tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di Milano e Lodi, CAL S.p.A., ANAS S.p.A e la rappresentanza dei Comuni, con tutte le indicazioni, come risultanti dai verbali della segreteria tecnica e/o del Collegio di Vigilanza e dagli elaborati progettuali approvati allegati alla presente Convenzione sub. C.



Arco TEM: è costituito dal tratto di Tangenziale Est Esterna di Milano compreso tra lo svincolo di Pozzuolo Martesana a nord e l'interconnessione con la "Variante di Liscate" alla SP14 "Rivoltana" a sud, che mette in relazione il Collegamento Autostradale tra le città di Brescia e Milano (c.d. autostrada Brebemi) con la principale viabilità di accesso a Milano (SP103 "Cassanese" e SP14 "Rivoltana").

Bando: indica il bando di gara per l'affidamento della Concessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2008/S-107-143180 del 4 giugno 2008 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 (V Serie Speciale) del 9 giugno 2008;

Canone sui proventi da sub-concessioni e attività collaterali: indica il canone annuo che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente nella misura del 2% (due per cento) dei proventi riscossi.

Canone di concessione: indica il canone annuo che il Concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato ed al Concedente pari al 2,4% (due virgola quattro per cento) dei proventi netti da pedaggi.

Capitolato Prestazionale: è il documento allegato al Progetto preliminare ai sensi dell'art. 18 del Regolamento e dell'allegato XXI del Codice dei Contratti Pubblici.

Carta dei servizi: indica lo strumento per garantire la tutela degli utenti e per raggiungere gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio, nel rispetto delle direttive ministeriali impartite a riguardo.

Certificato di Collaudo: indica il certificato di collaudo emesso all'esito positivo del collaudo dei lavori, come meglio specificato all'art. 28 della presente Convenzione.

Codice dei Contratti Pubblici: indica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (e successive modifiche e integrazioni).

Collaudo: indica l'attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d'arte della prestazione contrattuale.

Collegamento Autostradale: indica il realizzando Collegamento Autostradale oggetto della Convenzione comprensivo delle correlate opere connesse di viabilità ordinaria e delle Opere e degli Interventi di cui all'Accordo di Programma da progettare e realizzare a cura del Concessionario.

Collegio di Vigilanza: indica l'organismo presieduto dal Presidente della Regione o dall'assessore delegato, composto dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma con il compito di vigilare e promuovere l'attuazione tempestiva e corretta del predetto Accordo di Programma.

Concedente: indica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.


Concessionario: indica la Società di progetto costituita dal Promotore, aggiudicatario della Concessione di costruzione e gestione del Collegamento autostradale.

Concessione: indica il rapporto giuridico sussistente tra Concedente e Concessionario, nei termini di cui alla presente Convenzione e ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Convenzione: indica il presente contratto che disciplina la Concessione.

Data di Fine Lavori: indica il termine finale per l'ultimazione del Collegamento Autostradale secondo quanto previsto nel Cronoprogramma allegato sub. D.

Disciplinare tecnico di gestione: indica il capitolato relativo alla gestione del Collegamento Autostradale, che sarà aggiornato a seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo nel quale dovranno essere stabiliti in via definitiva gli standard e gli indicatori qualitativi e quantitativi che saranno applicati per tutta la durata della Convenzione, salvo revisione.



Disciplinare delle sanzioni: indica il disciplinare previsto per l'applicazione delle sanzioni connesse ai casi di inosservanza, anche parziale, agli obblighi derivanti dalla legge e dalla presente convenzione.



Enti Finanziatori: indica gli Enti che partecipano al finanziamento del progetto di realizzazione del Collegamento Autostradale fornendo capitale di debito al Concessionario, ed in generale gli Enti che partecipano al finanziamento cui si applicano le previsioni di cui agli artt. 158 e 159 del Codice dei Contratti Pubblici.

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente impreveduto o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- (a) scioperi; guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- (b) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- (c) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- (d) epidemie e contagi;
- (e) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.

Intervento: per Intervento s'intende ogni singola realizzazione di Opere o parti di Opere e delle Opere ed interventi dell'Accordo di Programma, che andranno a comporre il Collegamento Autostradale, delle Opere connesse, delle aree di servizio e delle opere di mitigazione ambientale.

Milestone: per Milestone si intendono i vari termini entro cui devono essere realizzati gli Interventi indicati all'art. 24.2, lett. b) e c) e 28.2, secondo quanto indicato nel Cronoprogramma (**Allegato D**), oltre a quelli che saranno individuati e definiti nei Piani Operativi.

Opere: indica tutte le opere come specificate all'Allegato A necessarie per la realizzazione del Collegamento Autostradale.

Opere e interventi dell'Accordo di Programma: opere connesse ed interventi ad integrazione della rete viaria di cui all'art. 7 – Tipologia A dell'Accordo di Programma e gli interventi sulla rete ciclabile di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma.

Parti: indica il Concedente ed il Concessionario, unitamente considerati.

Piano annuale di manutenzione: indica gli interventi che il Concessionario ha programmato di realizzare sul Collegamento Autostradale necessarie per assicurare sempre, comunque ed in modo costante, un ottimo stato di conservazione del Collegamento e il livello di standard e gli indicatori qualitativi e quantitativi.

Piano economico-finanziario: indica il piano economico-finanziario che permette di verificare l'equilibrio economico finanziario della Concessione sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti, asseverato da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. in data 23 maggio 2008, di cui all'Allegato E della Convenzione come di volta in volta aggiornato o revisionato ai sensi della presente Convenzione.


Piano operativo: indica il prospetto, vincolante per il Concessionario, contenente la tempistica dei singoli adempimenti relativi (i) allo sviluppo della progettazione; (ii) all'esecuzione e allo stato di avanzamento dei lavori; (iii) alla predisposizione dei piani di manutenzione straordinaria oggetto delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione .

Progetto Definitivo: indica il progetto redatto dal Concessionario in conformità all'art.93, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici ed al Titolo III, Capo II, sezione I e III del Regolamento in aderenza al Progetto Preliminare.

Progetto Esecutivo: indica il progetto redatto dal Concessionario in conformità all'art.93, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici ed al Titolo III, Capo II, sezione I e IV del Regolamento, in aderenza al Progetto Definitivo approvato dal CIPE, con le relative prescrizioni.

Progetto Preliminare: indica il progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale di cui all'Allegato B unitamente alle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE del 29 luglio 2005.

Proposta: indica la proposta del Promotore ex artt. 153 e 154 del decreto legislativo n. 163/2006, agli atti del Concedente.



Regolamento: indica il d.p.r. 21 dicembre 1999, n° 554 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento indica il Responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice dei contratti Pubblici e del Regolamento;



Revisione del Piano economico-finanziario: indica l'attività di riesame dei presupposti di equilibrio economico finanziario della Concessione, ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici e sulla base delle direttive CIPE n. 1 e n. 39 del 2007 e successive.

Società di progetto: indica Società TEM di Progetto S.p.A., in breve STP S.p.A. (poi rinominata in Tangenziale Esterna S.p.A. in breve TE S.p.A.), la Società costituita dal concessionario in seguito all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 156 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici.

Varianti: indicano le modifiche al Progetto Esecutivo, una volta approvato.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 2.1. La presente Convenzione disciplina la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio del Collegamento Autostradale, come meglio descritti nell'Allegato "A", a pedaggio che collega l'autostrada A4 "Milano-Brescia" ad Agrate Brianza a nord con l'autostrada A1 "Milano-Bologna" a Melegnano a sud e delle opere ad esso connesse; il Collegamento Autostradale incrocia perpendicolarmente il nuovo collegamento autostradale Brescia - Milano (Brebemi) nonché la rete extraurbana secondaria di penetrazione da e per Milano (S.S. 11 Padana Superiore, S.P. 103 Cassanese, S.P. 14 Rivoltana, S.S. 415 Pallese, S.S. 9 Emilia). Lungo il tracciato sono previste 3 interconnessioni autostradali (A4, Brebemi, A1) e 6 svincoli con casello per le relazioni con la viabilità extraurbana; tutta la tratta è a regime di esazione chiuso. Complessivamente la nuova infrastruttura si sviluppa per circa 33 Km.
- 2.2. Sono affidate al Concessionario anche le attività necessarie per la valutazione, lo studio e lo sviluppo della progettazione definitiva delle opere indicate dall'art. 6 dell'Accordo di Programma (**Allegato C**), comprese quelle relative agli svincoli di Gessate/Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Cerro al Lambro (innesto SP 17), nonché le varianti alla SS 9 agli abitati dei Comuni di Sordio e Tavezzano con Villasco, anche




qualora le Province abbiano predisposto gli studi di prefattibilità, e all'art.7, limitatamente alle opere di cui alla tipologia A, nel rispetto delle tempistiche di cui al Cronoprogramma (**Allegato D**) e secondo quanto previsto al successivo articolo 7 della presente Convenzione. Il Concessionario è obbligato a realizzare le opere previste dall'Accordo di Programma e le eventuali e conseguenti modifiche progettuali ove tali interventi vengano presentati al CIPE e approvati dallo stesso ai sensi degli art. 166 e ss. del Dlgs. n. 163/2006. Qualora il CIPE approvi le soluzioni progettuali sviluppate a livello di progettazione definitiva sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo di Programma, il Concessionario sarà tenuto a realizzare detti interventi il cui valore stimato è pari a Euro 137.800.00,00 alla voce "Altre Somme a disposizione per AdP", come indicato nella relazione al Piano economico-finanziario di cui all'**Allegato E** e costituisce parte della quota imprevisti che sarà utilizzata per sostenere gli oneri connessi alla esecuzione degli Interventi dell'Accordo di Programma come precisato al successivo art. 11.2. Nel caso di approvazione da parte del CIPE della progettazione degli interventi dell'Accordo di Programma, il costo di costruzione di detti Interventi sarà quantificato sulla base dei prezzi unitari del Progetto Definitivo, ossia i prezzi risultanti dal Prezziario ANAS 2005 considerato il ribasso sull'importo dei lavori, indicato nella Proposta.

Le aree di servizio previste lungo il Collegamento Autostradale così come individuate nell'**Allegato B** costituiscono oggetto della Concessione.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

- 3.1 La durata della Concessione è pari a **56 (cinquantasei) anni** decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione come da successivo art. 42, di cui **50 (cinquanta) anni** per la gestione dell'opera a partire dalla data di apertura al traffico, come previsto dal Piano economico-finanziario di cui all'**Allegato E**. Dovrà in ogni caso essere garantito il periodo di gestione come previsto dal Piano economico-finanziario allegato sub. E.
- 3.2 Il Concedente - un anno prima della scadenza della durata della Concessione - effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al Progetto Esecutivo ed





alle successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla Concessione. In tal caso, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Concedente, e sarà tenuto al pagamento di ogni spesa, oltre al risarcimento dei danni e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 35.

- 3.3 Il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione del Collegamento Autostradale e delle relative pertinenze - rimanendo titolare del diritto ad incassare gli introiti derivanti dalla gestione della stessa - alle condizioni di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza del periodo di durata della Concessione, fino alla effettiva presa in consegna del Collegamento Autostradale da parte del Concedente o dei soggetti da esso indicati.

ART. 4 SOCIETA' DI PROGETTO

- 4.1 Il Concessionario si è costituito come Società di progetto nel rispetto dell'art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici, con capitale sociale pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) interamente sottoscritto e versato.
- 4.2 La società di progetto subentra all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge, degli obblighi indicati nella documentazione di gara e nel presente contratto. Il subentro nella presente Convenzione e nel rapporto concessorio non costituisce cessione del contratto.
- 4.3 La partecipazione al capitale sociale della Società di progetto è così suddivisa tra i suoi soci:

- TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.P.A.	57,000 %
- IMPREGILO S.P.A.	15,500 %
- IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.P.A.	7,900 %
- COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA	4,185 %
- C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI	4,090 %
- UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA	4,090 %
- COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C.	





DI RAVENNA	3,235 %
- ITINERA S.P.A.	1,000 %
- PAVIMENTAL S.P.A.	1,000 %
- CONSORZIO TANGENZIALE ENGINEERING	1,000 %
- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,250 %
- MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.	0,250 %
- SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA S.P.A. (S.A.T.A.P.)	0,250 %
- BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	0,250 %



- 4.4. Le attività affidate direttamente dalla Società ai suoi soci che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal bando, si intendono realizzati e prestati in proprio.
- 4.5. Nel rispetto dell'art. 5 e dell'art. 6, comma 2, lett. (v) e (w) e, fatto salvo l'obbligo di partecipare alla Società di progetto da parte dei soci che hanno concorso a fornire i requisiti per la qualificazione fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera, la partecipazione dei soci può essere trasferita alle seguenti condizioni:
- a) che il socio subentrante possenga i requisiti tecnici ed economico finanziari previsti dal Bando di gara;
 - b) che il trasferimento delle partecipazioni sia comunicato e previamente autorizzato dalla Concedente ai sensi del successivo art. 5.
- 4.6. Le banche e gli investitori istituzionali che non abbiano concorso a fornire i requisiti per la qualificazione possono liberamente e in qualsiasi momento acquistare o cedere le partecipazioni nel capitale della Società di progetto, nel rispetto dell'art. 6 comma 2, lett. (r), (s), (v) e (w) e dell'art. 5, comma 4.

ART. 5 BILANCIO E PARTECIPAZIONI DEL CONCESSIONARIO

- 5.1. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo.
- 5.2. Il Concessionario dichiara di non detenere, alla data della stipula della presente Convenzione, alcuna partecipazione nelle seguenti Società:


 

- Società di cui all'art. 3 comma 3 n. 1 della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge 136/99;
 - Società con attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della Concessione;
 - Società la cui attività non risulta avere alcun rapporto di inerenza con l'oggetto della Concessione.
- 5.3. La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, cessioni di partecipazioni sociali, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti e riduzioni del capitale, cessioni di azienda (come anche indicate all'art. 6.2 lettera v) sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata, in relazione alla sussistenza ovvero al mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale di cui all'Allegato O alla presente Convenzione, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario.
- 5.4. E' fatto divieto al Concessionario di cedere le proprie azioni ad altro soggetto, che assume la qualità di socio di maggioranza, di socio che possa esercitare un'influenza dominante, ovvero di socio di minoranza con vincolo di blocco delle delibere di straordinaria amministrazione senza il preventivo assenso del Ministro delle Infrastrutture sulla base dell'istruttoria effettuata dal Concedente. In ogni caso di trasformazione, fusione, scissione o di altra operazione straordinaria, il nuovo soggetto Concessionario deve mantenere la sede principale nel territorio italiano.
- 5.5. In ogni caso, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione senza che il Concedente abbia comunicato rilievi, l'autorizzazione dello stesso si intende rilasciata.
- 5.6. Ai fini del conseguimento della predetta autorizzazione, il Concessionario comunica al Concedente tutte le informazioni riguardanti l'aspirante cessionario della partecipazione, anche al fine di assicurare l'equilibrio della *governance* nell'ambito delle predette trasformazioni.




ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 6.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio del Collegamento Autostradale di cui all'art. 2 e a tutti gli altri obblighi previsti nella presente Convenzione fino alla scadenza del termine di durata della stessa.
- 6.2 Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente comma 1, il Concessionario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico:
- (a). alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione del Collegamento Autostradale e delle Opere di cui all'art. 2.1, e degli Interventi dell'Accordo di Programma nei limiti di cui all'art. 2.2, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, inclusi gli oneri e le spese di collaudo e direzione lavori, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, secondo modalità e tempi previsti nel Piano economico-finanziario (**Allegato E**) e nel Cronoprogramma (**Allegato D**);
 - (b). alla gestione delle infrastrutture concesse secondo il Disciplinare tecnico di gestione allegato sub. I;
 - (c). a recepire le modifiche all'indicatore di qualità di cui al successivo art. 19 della presente Convenzione, che si renderanno necessarie, ai sensi delle delibere CIPE, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e s.m.i.;
 - (d). al mantenimento della funzionalità dell'intero Collegamento Autostradale attraverso la manutenzione ordinaria e la riparazione tempestiva dello stesso nel rispetto del piano di manutenzione ordinaria di cui all'**Allegato H**;
 - (e). all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - (f). al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle autostrade assentite in concessione;
 - (g). a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo all'inizio dell'esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione dell'intero Collegamento Autostradale che intende eseguire




nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco di cui all'**Allegato H**;



- (h). a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lettera (g);
- (i). ad adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la disciplina della delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
- (i bis) ad adeguarsi alle *emanande* linee guida in corso di rielaborazione da parte di ANAS S.p.A. in attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007;
- (j). all'aggiornamento della contabilità generale, nonché alla corretta applicazione contabile ed amministrativa, alla tenuta della contabilità analitica per il Collegamento Autostradale oggetto di Concessione relativa ai costi e ricavi inerenti allo stesso, sia nella fase di costruzione sia nella fase di gestione, nonché alla sua trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivise tra quelli di gestione e quelli di costruzione;
- (k). alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla Concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera l), ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
- (l). a fornire al Concedente, con mezzi e strumenti preventivamente condivisi con quest'ultimo, le informazioni circa le rilevazioni statistiche della circolazione e, in particolare:
 - (i) report mensile sul flusso di traffico transitato sul Collegamento autostradale, sulla congestione, sui cambiamenti di normali flussi di traffico e sui cantieri/lavori in corso (con indicazione della natura dei lavori, della collocazione, della durata e degli effetti sul traffico);



- (ii) report semestrale sugli introiti derivanti dalla gestione del Collegamento Autostradale e sugli incidenti verificatisi (con indicazione del luogo e della causa, del numero di veicoli coinvolti, degli effetti sulle persone coinvolte e sul traffico);
- (iii) report annuale sui servizi forniti, sui costi di manutenzione, e sulle azioni intraprese a tutela della sicurezza.
- (m). ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi con cui saranno regolate le operazioni infragruppo confrontati con i prezzi di mercato;
- (n). all'invio, su richiesta del Concedente con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della Concessione, conformemente alle richieste ed indicazioni come eventualmente fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti;
- (o). a certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. n. 498/92, a mezzo di una società di revisione da scegliere ai sensi della normativa vigente;
- (p). a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale che assicurino e garantiscano costantemente il regolare adempimento della presente Convenzione e la realizzazione del Collegamento Autostradale come individuati all'Allegato O alla presente Convenzione;
- (q). ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;




- (r). a prevedere nel proprio statuto la presenza, nel Collegio Sindacale o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di uno indicato dal Concedente;
- (s). a prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
- (t). a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dagli articoli 8 e 9 della presente Convenzione e comunque dagli artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 554/1999;
- (u). ad accantonare annualmente nel passivo del bilancio, nel Fondo rischi ed oneri, gli importi recuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti successivi alla entrata in esercizio del Collegamento Autostradale nel rispetto della delibera CIPE n. 39 del 15.06.2007. Il Concessionario si impegna altresì ad utilizzare le risorse accantonate secondo le indicazioni della citata Direttiva CIPE n. 39;
- (v). ad assicurare in caso di operazioni societarie straordinarie, quali a titolo meramente esemplificativo, cessioni di partecipazioni sociali, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti e riduzioni del capitale, cessioni di azienda, previamente autorizzate dal Concedente, ai sensi del precedente art. 5 che il costo della provvista finanziaria non sia superiore rispetto a quello del rating posseduto alla data dell'operazione;
- (w). a prestare in caso di operazioni societarie straordinarie, come esemplificate alla precedente lettera, idonee garanzie tese ad assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momento dell'operazione;
- (x). a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, nonché a quelle realizzatrici della relativa progettazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 33;
- (y). a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;



- (z). a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nella progettazione, esecuzione e gestione del Collegamento Autostradale;
- (aa). ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni vigenti dal momento di stipulazione della Convenzione, fino al termine della stessa, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- (bb). a corrispondere tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale;
- (cc). ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;
- (dd). a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato al Collegamento Autostradale all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- (ee). ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti con il Collegamento Autostradale.


6.3 Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (di cui all'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") del Collegamento Autostradale entro un anno dall'entrata in esercizio dell'intero Collegamento Autostradale.

6.4 Il Concessionario è tenuto, con l'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, nei termini di legge, alla redazione della carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 12 maggio 1995 n. 163 convertito con Legge 11 luglio 1995 n. 273, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 2009, n. 286. La carta dei servizi dovrà essere redatta in applicazione delle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e, in particolare, nel rispetto delle finalità, dei criteri, degli indicatori e delle tempistiche indicate dalla "Direttiva per l'adozione della carta dei servizi autostradali" del 19 febbraio 2009 s.m.i. Il Concessionario riconosce il Concedente quale soggetto preposto,




nell'ambito delle direttive ministeriali adottate in materia e dei principi che saranno stabiliti ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 del Decreto Legge n. 355/2003 convertito dalla Legge n. 47/2004, a definire i livelli di qualità, a valutare l'adeguatezza della carta dei servizi e a verificare il rispetto dei livelli di qualità così determinati.

- 6.5 Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada (cartelli di ingresso) sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.
- 6.6 Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, la costruzione e la manutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.
- 6.7 Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.
- 6.8 Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto del Collegamento Autostradale, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.
- 6.9 Alla scadenza del periodo della Concessione, il Concessionario trasferisce al Concedente tutte le opere del Collegamento Autostradale di cui al precedente art. 2, le relative pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale, senza pagamento di alcun corrispettivo ed onere ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch'esse in buono stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.
- 6.10 Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi, rinunciando a richiedere il pagamento di alcun corrispettivo ed onere, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario); tali modalità di utilizzo potranno essere stabilite con apposito disciplinare in conformità ai predetti principi.



- 6.11 Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente Convenzione.
- 6.12 Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 39 del 15.06.2007 e ss.mm.ii.
- 6.13 Al Concessionario spettano i seguenti diritti ed obblighi:
- a. riscuotere i pedaggi;
 - b. accordare, a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente sulla base di procedura ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede del Collegamento Autostradale e relative pertinenze, con riferimento alle aree previste nel Piano economico-finanziario, e di introitarne i proventi, salva la corresponsione a favore del Concedente del Canone di concessione come determinato al successivo articolo 13.1. Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse al Concedente per l'autorizzazione, che si intende rilasciata qualora, entro 60 (sessanta) giorni, non venga negata;
 - c. porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge, fatta salva la corresponsione a favore del Concedente del Canone per le attività collaterali;
 - d. prestare, esclusivamente a favore degli Enti finanziatori e previa autorizzazione del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata, le garanzie necessarie all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il pegno di azioni, l'ipoteca, i privilegi e/o il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti, il pegno sui conti correnti. L'autorizzazione del Concedente dovrà essere comunicata al Concessionario entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 6.14 L'esercizio dei predetti diritti ed obblighi che interessano la sede del Collegamento Autostradale e le sue pertinenze, non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi di durata superiore al periodo per il quale il Concessionario resterà titolare della Concessione dell'esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione scritta del Concedente.
- 6.15 L'esercizio dei predetti diritti ed obblighi del Concessionario non può in alcun caso modificare tacitamente la presente Convenzione; tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza del Collegamento Autostradale, sono trasferite, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente, allo scadere della Concessione; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai




terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 6.13, devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6.14.

- 6.16 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere, con oneri a proprio carico, le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte il Collegamento autostradale; dai soggetti di cui all'art. 6.13, lett. b); da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all'art. 6.2, lettera (f). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga automatica del Concedente al Concessionario, con oneri a carico di quest'ultimo.
- 6.17 Il Concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della Concessione.

ART. 7 OBBLIGHI CONNESSI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

- 7.1 Il Concessionario, nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2.2 e 6.2 lettera a), è tenuto al rispetto della procedura di cui ai successivi commi. Il Concessionario dovrà pertanto prevedere nel Piano economico-finanziario e corrispondere al Concedente un importo annuo pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni), IVA esclusa, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'intero Collegamento Autostradale e per tutta la durata della gestione, da utilizzarsi a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 25 dell'Accordo di Programma, sia per gli interventi di tipologia C di cui all'art. 7, sia per gli interventi di cui all'art. 8, nonché come contributo per gli interventi di cui all'art. 9 sempre dell'Accordo di Programma, con particolare riferimento alle opere di connessione ed interscambio con le linee metropolitane, fruibili dagli utenti del Collegamento autostradale.
- 7.2 Gli studi e gli approfondimenti sulle proposte progettuali approvate dall'Accordo di Programma verranno sviluppati ed elaborati dal Concessionario, ove necessario, in coordinamento con le Province, nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'**Allegato D**, in stretto raccordo con il Concedente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla stipulazione della presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2




della presente Convenzione. Il Concedente provvederà a presentare alla segreteria tecnica dell'Accordo di Programma le soluzioni progettuali elaborate che verranno sottoposte ad un primo esame del Collegio di Vigilanza.

- 7.3 Il Concessionario si impegna a fornire, a propria cura e spese, tutta la documentazione utile all'esame da parte del Collegio di Vigilanza delle proposte in corso di elaborazione e a presenziare alle riunioni della segreteria tecnica e/o del Collegio di Vigilanza, cui sarà invitato dal Concedente qualora ritenuto necessario.
- 7.4 Il Concessionario si impegna altresì a recepire le indicazioni dell'Accordo di Programma, come risultanti dai verbali della segreteria tecnica e/o del Collegio di Vigilanza, e a svolgere tutti gli approfondimenti necessari, mettendoli a disposizione del Collegio di Vigilanza per le valutazioni del caso.
- 7.5 In seguito alla presentazione degli approfondimenti di cui ai commi precedenti, il Concedente comunicherà al Concessionario le indicazioni e le decisioni assunte dal Collegio di Vigilanza in ordine alle soluzioni progettuali. Il Concessionario provvederà a sviluppare la progettazione definitiva delle Opere e Interventi dell'Accordo di Programma, secondo le predette indicazioni e decisioni in modo da rispettare i tempi previsti nel Cronoprogramma di cui all'**Allegato D**. Il Concessionario provvederà a sviluppare la progettazione definitiva delle Opere e Interventi dell'Accordo di Programma tenendo conto delle decisioni assunte dal Collegio di Vigilanza.
- 7.6 Il Concessionario si assume l'obbligo di collaborare attivamente con gli organi istituiti dall'Accordo di Programma fino al Collaudo del Collegamento Autostradale.

ART. 8 GARANZIE

- 8.1 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, **Allegato M** in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo convenzionalmente stimato ai fini del rilascio della presente garanzia delle spese di progettazione pari ad Euro 31.500.000,00, nel rispetto dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'importo di Euro 3.150.000,00 riducibile del 50% (cinquanta per cento) secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 7, del D. Lgs. 163/2006. La predetta garanzia è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia così prestata copre gli oneri per il




mancato, inesatto o solo parziale adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni relative alla fase di progettazione come disciplinata dalla presente Convenzione.

- 8.2 Il Concessionario, contestualmente alla stipula della presente Convenzione presenta impegno del futuro garante a rilasciare la cauzione di cui al comma 3.
- 8.3 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concessionario si obbliga a costituire, o a far costituire dai terzi affidatari dei lavori a favore del Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dei lavori una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, il cui testo è riportato all'**Allegato M** in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo dell'investimento di Euro 1.578.940.068,00, nel rispetto dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'importo di Euro 157.894.007,00, riducibile del 50% (cinquanta per cento) secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia così prestata dovrà coprire gli oneri per il mancato, inesatto o solo parziale adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni relative agli Interventi oggetto della presente Convenzione. Detta fideiussione è prestata altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

- a) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente per i lavori di completamento e/o per il rifacimento delle Opere e delle Opere e Interventi dell'Accordo di Programma, nel caso di inadempimento del Concessionario e/o risoluzione del contratto in danno del Concessionario;
 - b) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
 - c) eventuali somme pagate dal Concedente per quanto dovuto dal Concessionario per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 8.4 La fideiussione bancaria o assicurativa è a prima richiesta ed irrevocabile ed espressamente prevede:





- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di 6 (sei) mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'art. 1957 codice civile, le proprie istanze avverso il debitore;
- che il garante pagherà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Concedente.



8.5 In caso di aumento del costo dell'investimento il Concessionario si impegna a presentare entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione di detti nuovi costi, una integrazione alla predetta fideiussione, di importo proporzionale al maggior costo.

8.6 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione delle Opere, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare a favore del Concedente, o a far prestare dai terzi affidatari della gestione entro la data di emissione del certificato di agibilità delle opere del Collegamento Autostradale, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in misura pari al 10% (dieci per cento) riducibile del 50% (cinquanta per cento) secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 7, del D. Lgs. 163/2006, dei costi operativi monetari della gestione relativi ad un quinquennio, come risultanti dal Piano economico finanziario, di cui all'**Allegato E**, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia. Tale cauzione dovrà avere validità minima quinquennale, da rinnovarsi 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza, per ulteriore analogo periodo, fino alla scadenza della Concessione, pena l'escussione della fideiussione in scadenza.

8.7 La garanzia di cui al precedente comma 1 (progettazione) e al comma 3 (esecuzione), sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia relativa alla corretta esecuzione degli obblighi relativi alla fase di progettazione di cui al precedente comma sarà restituita dal Concedente contestualmente alla consegna della garanzia di cui al precedente comma 3.




8.8 Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui il Concedente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

ART. 9 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

- 9.1 Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a dipendenti, cose e/o materiali di sua proprietà e per i danni che dovesse arrecare a terzi o a beni di terzi, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per tutti i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- 9.2 Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/1999, il Concessionario sarà obbligato a stipulare, o a far stipulare dai terzi affidatari dei lavori entro 20 (venti) giorni prima della data di inizio dei lavori, una polizza assicurativa, valevole fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori e dalle attività correlate e che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento e un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni).
- 9.3 Ai sensi dell'art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 104 del D.P.R. 554/1999, il Concessionario è obbligato a stipulare, o a far stipulare dai terzi affidatari dei lavori con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un massimale pari al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori realizzati e nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 104 del D.P.R. 554/1999; tale polizza dovrà essere consegnata contestualmente all'inizio delle operazioni di collaudo.
- 9.4 Il Concessionario sarà altresì obbligato a stipulare una polizza d'assicurazione per responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori




risultante dal relativo certificato, e per la durata di 10 anni, con un massimale non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattro milioni).

- 9.5. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 105 del D.P.R. 554/1999, il Concessionario ovvero il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva, nonché della progettazione esecutiva, dovranno stipulare, a far data dall'approvazione del Progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del Progetto Definitivo e del Progetto esecutivo che abbiano determinato, a carico dell'Amministrazione Aggiudicatrice, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila).

Le polizze relative alle coperture assicurative, anche se rilasciate in conformità agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004, in ogni caso dovranno contenere le clausole previste agli artt. 129 e 111 del D.Lgs. 163/06.

- 9.6 Il Concessionario si impegna, altresì, a stipulare, o a far stipulare dai terzi affidatari dei servizi anche ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla fase di gestione, per un massimale unico minimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) da rinnovarsi ogni 5 (cinque) anni per tutta la durata della Concessione. Tali polizze dovranno includere:

- (a). i danni causati al Concedente e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione dell'opera e/o che siano comunque riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;




- (b). i danni arrecati alle opere edili, alle pertinenze esterne, nonché ad apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestite dal Concessionario.

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione.

ART. 10 POTERI DEL CONCEDENTE



10.1 Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito dei compiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e del Decreto Legge n. 262/2006 così come modificato dalla legge n. 286/2006:

- (a). richiede informazioni ed effettua direttamente controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, dalla data di stipulazione della presente Convenzione e in ogni fase della stessa, in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, dell'Accordo di Programma, degli affidamenti e dei contratti di appalto con terzi, dei rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni e con terzi in genere, dell'esercizio dei poteri di esproprio e degli eventuali contenzioni e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché in ordine all'ottemperanza ai propri provvedimenti, potendo disporre le ispezioni di cui all'art. 12 del D.L. 262/2006;
- (b). emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i Concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, senza che questa attività esoneri in alcun modo il Concessionario da alcuna responsabilità;
- (c). emana direttive per la costituzione della contabilità analitica, nonché per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati nel quadro della contabilità separata regolatoria;



- (d). irroga, salvo che il fatto costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo art. 35, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a Euro 25.000,00 (venticinquemila) e non superiori nel massimo a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni), per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della Concessione;
- (e). segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.

10.2 Il Concedente è soggetto preposto, nell'ambito delle direttive ministeriali adottate in materia e dei principi che saranno stabiliti ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 del Decreto Legge n. 355/2003 convertito dalla Legge n. 47/2004, a definire i livelli di qualità, a valutare l'adeguatezza della carta dei servizi e a verificare il rispetto dei livelli di qualità così determinati.




PARTE II – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ART. 11 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO


- 11.1 Il Piano economico-finanziario di cui all'**Allegato E** costituisce parte integrante della presente Convenzione ed è vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della Concessione.
- 11.2 Il Piano è soggetto ad aggiornamento in sede di approvazione del Progetto definitivo, anche con riferimento alla quota prevista per le Opere e Interventi dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito dalla n. 286 del 24 novembre 2006 e successive modificazioni), nonché al termine di ciascun periodo regolatorio ai sensi della delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. Il Concessionario avrà diritto all'aggiornamento o alla revisione del Piano economico-finanziario qualora i costi complessivi per la realizzazione degli Interventi dell'Accordo di Programma, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 2.2. della presente Convenzione, sia superiore alla somma dedicata a tale titolo nella quota imprevisti.
- 11.3 Ai sensi della Delibera CIPE n. 39/2007, per aggiornamento si intende "l'aggiornamento del piano economico-finanziario da effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo"; per revisione s'intende "la modifica della Convenzione e del piano economico finanziario resa necessaria da un nuovo programma di investimenti ovvero da eventi straordinari che determinino un'alterazione del Piano economico finanziario medesimo". In sede di aggiornamento del Piano economico-finanziario, il calcolo del tasso di congrua remunerazione del capitale investito verrà riferito al periodo regolatorio (quinquennale) e comunque elaborato nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida di cui alla lettera (*i-bis*) dell'art. 6.2.

Ai sensi dell'articolo 7 della Delibera CIPE n. 39/2007, il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all'approvazione del Progetto Definitivo dell'opera da parte del Concedente, ad esclusione (anche successivamente) dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza



maggiore o da fatti di terzo non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera. I costi e tutti gli oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui il Progetto Definitivo non venga approvato in sede di conferenza di servizi dal CIPE per fatto riconducibile a responsabilità del Concessionario.

- 11.4 Il Piano verrà sottoposto a revisione in presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero in presenza di eventi straordinari che determinino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del medesimo.
- 11.5 Ai sensi dell'art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, la revisione del Piano economico-finanziario è consentita anche nelle seguenti fattispecie, qualora si riscontri una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione:
- (a). per mutamento - per fatto del Concedente, di enti e/o amministrazioni pubbliche - dei presupposti e delle condizioni di base, richiamati nelle premesse della presente Convenzione, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, e/o entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione;
 - (b). in presenza di cause di forza maggiore, che incidano sui presupposti del Piano stesso e che determinino una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione;
 - (c). qualora il Concedente approvi le Varianti di cui all'art. 176 del codice dei contratti Pubblici e all'art. 26 della presente Convenzione che comportano un aumento del costo dell'opera.
- 11.6 Nelle fattispecie di cui al precedente comma, le Parti dovranno, entro 1 (un) mese dalla istanza di revisione formulata dal Concessionario o dal Concedente, valutare congiuntamente i mutati presupposti dell'equilibrio economico-finanziario relativo all'esecuzione ed alla gestione funzionale ed economica del Collegamento Autostradale, apportando, se del caso, le necessarie variazioni delle condizioni della Convenzione nei limiti di quanto necessario al ripristino delle condizioni di equilibrio





e quindi rivedendo il Piano economico-finanziario. Le variazioni possono essere concordate incidendo sulla durata dalla Convenzione e/o sugli importi delle tariffe. Laddove le variazioni intervenute sull'equilibrio economico-finanziario - non conseguenti a scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario - risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico-finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente

- 11.7 In caso di disaccordo circa i presupposti e/o le modifiche da apportare per la revisione del Piano economico-finanziario, il Concessionario potrà recedere dalla presente Convenzione. In caso di recesso, si applicherà l'art. 38 della presente Convenzione.
- 11.8 I tempi di realizzazione delle opere e degli interventi del Collegamento Autostradale di competenza del Concessionario fissati nel Piano economico-finanziario e nel Cronoprogramma sono vincolanti per il Concessionario stesso. In caso di inosservanza di tali tempi per colpa del Concessionario, si applicano le penali di cui al successivo articolo 36.

ART. 12 CANONE DI CONCESSIONE

- 12.1 A partire dalla data di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale e per l'intera durata della Concessione, il Concessionario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, Legge 537/1993 e dell'art. 1, comma 1020 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è tenuto a corrispondere allo Stato ed al Concedente, un Canone di concessione annuo, pari al 2,4 % (due virgola quattro per cento) in ogni caso determinato, ai sensi di legge, sulla base del valore dei proventi netti da pedaggi come verificati in funzione dell'informativa di cui all'art. 6.2, lett. (l) e dei poteri di cui all'art. 10.1 lett. a).
- 12.2 In caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dal Concessionario ai sensi di quanto previsto dal precedente comma, saranno dovuti, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo pagamento, interessi di mora come stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' art. 5 comma 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.


 , 

ART. 13 CANONE DA SUB-CONCESSIONI E ATTIVITA' COLLATERALI

- 13.1 Il Concessionario, in aggiunta al canone di concessione di cui al precedente art.12, è tenuto a corrispondere al Concedente un Canone annuo per attività collaterali, nella misura del 2% (due per cento) dei proventi riscossi in relazione alle sub-concessioni accordate ed alle altre attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali e pubblicitarie sui siti demaniali e quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.
- 13.2 I tempi e le modalità della riscossione verranno stabilite in apposito Atto esecutivo il cui contenuto sarà concordato tra le Parti.

ART. 14 TARIFFE DI PEDAGGIO

- 14.1 Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Collegamento Autostradale, per tutta la durata della Concessione, percependo le tariffe e gli altri proventi derivanti dall'attività di gestione nei limiti di quanto disciplinato dalla presente Convenzione.
- 14.2 La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata sulla base di quanto stabilito nell'**Allegato F** ed è adeguata, successivamente all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, ai sensi degli articoli 15 e 18.
- 14.3 Gli importi di cui all'**Allegato F** esprimono valori considerati all'anno 2008 e, pertanto, dovranno essere oggetto di rivalutazione in funzione del tasso di inflazione reale (indice ISTAT-FOI), fino alla data di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale. La rivalutazione di cui al presente comma deve essere richiesta dal Concessionario attraverso apposita istanza rivolta al Concedente. Tale istanza dovrà contenere l'indicazione delle modalità di calcolo di dettaglio della tariffa media rivalutata.
- 14.4 Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.



14.5 E' facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso del Collegamento Autostradale, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema tariffario di cui all'**Allegato F** introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. In ogni caso le articolazioni dovranno essere coerenti alla normativa comunitaria applicabile. Il Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, che la tariffa media ponderata non vari.

ART. 15 FORMULA REVISIONALE DELLA TARIFFA

15.1 Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 ("*Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità*") e del 20 dicembre 1996 ("*Direttive per la revisione delle tariffe autostradali*") e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE, con particolare riferimento alla Delibera CIPE n.39 del 15.6.2007, la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del *price cap*:

$$\Delta T = \Delta P - X + K$$


Dove:

ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa;

ΔP è il tasso d'inflazione programmato;

X è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione;

K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsto fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione, indicato



nel Piano economico-finanziario di cui all'**Allegato E**; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del Fondo di bilancio di cui all'articolo 6, comma 2, lett. (u).


- 15.2 Alla tariffa così come individuata dal comma 1, si aggiunge o si sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996 e s.m.i., nonché dalle successive delibere che vengano adottate anche ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della Legge n. 47/2004.
- 15.3 Ai fini dei conteggi, le componenti della formula revisionale vanno considerate in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

ART. 16 TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO

- 16.1 Il tasso di inflazione programmato, di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, corrisponde a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
- 16.2 Per i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'opera, in conformità alla Proposta e in mancanza di variazione delle altre componenti costitutive del meccanismo di revisione della tariffa, quest'ultima si intenderà adeguata annualmente sulla base del solo tasso di inflazione programmata corrispondente a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

ART. 17 RECUPERO DEGLI IMPORTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NON REALIZZATI

- 17.1 Successivamente all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, il recupero della parte degli introiti da tariffa percepiti dal Concessionario relativa a impegni di investimento compresi nel Piano economico finanziario e non realizzati o ritardati è determinato ai sensi della Delibera CIPE n. 39/2007 in ragione del principio di neutralità economica del Concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici




economico-finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili previsti in Convenzione.

- 17.2 Gli importi da recuperare, ai sensi del precedente comma e dell'art. 6.2 della Delibera CIPE n. 39/2007, sono accantonati annualmente dal Concessionario nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio, nel Fondo rischi e oneri di cui all'art. 6, comma 2, lett. (u) della presente Convenzione.
- 17.3 Le risorse appostate sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, lett. (u) sono destinate a nuovi investimenti su disposizioni del Concedente.
- 17.4 Nel caso di mancata o ritardata realizzazione dei nuovi investimenti previsti nel Piano economico-finanziario attribuibile a responsabilità del Concessionario, troveranno applicazione gli articoli 35 e 37 della presente Convenzione.
- 17.5 Gli investimenti non realizzati debbono essere riprogrammati dal Concessionario di intesa con il Concedente, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, e vengono remunerati come nuovi investimenti, secondo le modalità specificate dalla citata Delibera CIPE n. 39/2007.

ART. 18 ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE

- 18.1. Il Concessionario provvede a comunicare al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il Concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- 18.2. Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:
- a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all'articolo 15;



b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente Convenzione che siano formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell'adeguamento tariffario fino alla rimozione dell'inadempienza.

18.3. Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

18.4. Ai fini della determinazione dell'adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario comunica al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato di avanzamento degli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di contabilità analitica riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno.

ART. 19 INDICATORI DI QUALITA' (Q)


19.1 L'indicatore di qualità di cui alla variabile Q della formula revisionale della tariffa media ponderata è legato allo stato strutturale delle pavimentazioni e all'incidentalità secondo le modalità definite nell'**Allegato F** nel quale viene indicato anche il metodo di calcolo del parametro β , anche in relazione a quanto disposto dal D.L. n. 355 del 24 dicembre 2003, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2004, n.47 e s.m.i..

19.2 Il Concessionario si impegna a trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità, aggiornate al 30 giugno precedente.

ART. 20 AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.P.R. 554/1999, la quota annuale di ammortamento degli investimenti è computata in quote di ammortamento finanziario variabile così come indicato nel Piano economico-finanziario.

20.2 Al riguardo il Concessionario richiederà al Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle quote di ammortamento ex articolo 104 del D.P.R. 22 dicembre



1986 n. 917 sulla base di quanto previsto nel suddetto Piano economico-finanziario. Qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze non approvasse le suddette quote di ammortamento, tale mancata approvazione darà diritto, ove necessario, al Concessionario di avvalersi della procedura per la revisione del Piano economico-finanziario ai sensi del precedente art. 11.

ART. 21 FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO

21.1 Il Concedente dà atto che il Concessionario dovrà far ricorso a tecniche di Finanza di Progetto e s'impegna a cooperare con il Concessionario per le attività necessarie alla definizione degli accordi con gli Enti finanziatori necessari al fine di realizzare il Collegamento Autostradale.


PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

ART. 22 PROGETTAZIONE

22.1 Il Concessionario, nel rispetto della normativa attualmente vigente, presenta all'esame del Concedente per l'approvazione tutti i progetti degli interventi di propria competenza, ivi compresi quelli di cui all'art. 6 comma 2 lettere g) ed h) impegnandosi a presentare i progetti secondo la tempistica specificata al successivo art. 24 comma 2. I progetti saranno corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente anche in tema di sicurezza come previsti dal D.Lgs. 81/2008, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti, nonché il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ove prescritto.

22.2 I progetti devono anche specificamente indicare, ove necessario, le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.


22.3 Al fine della redazione della progettazione definitiva, si richiamano integralmente:



- le prescrizioni (di carattere progettuale, opere connesse e misure di compensazione, prescrizioni di carattere ambientale, tutela archeologica ed architettonica) e le raccomandazioni di cui alla Delibera del CIPE del 29 luglio 2005;
 - le indicazioni dell'Accordo di Programma, ai fini delle attività di cui all'art. 7, secondo quanto indicato al precedente art. 2.2.
- 22.4 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
- 22.5 Qualora il Concedente richieda variazioni in fase di progettazione che comportino maggiori spese, i relativi importi verranno riconosciuti in sede di aggiornamento del piano economico finanziario sulla base delle stime allegate ai nuovi progetti.
- 22.6 I Progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti sono approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche, od integrazioni al progetto presentato. Detto termine non è comprensivo degli ulteriori termini necessari per il completamento delle procedure di approvazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006, parte II, titolo III, capo IV.
- 22.7 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 23 INDAGINI PRELIMINARI DELL'AREA ED INTERFERENZE

- 23.1 Il Concessionario, nel corso dello sviluppo della Progettazione definitiva, dovrà operare con la massima diligenza curando di rispettare l'inserimento del Collegamento Autostradale nel contesto del territorio sul quale ricade il sedime del predetto Collegamento Autostradale, comprese le fasce di rispetto e salvaguardia, in particolare in presenza di immobili vincolati (ex D.Lgs. 42/2004), di vincoli paesistici ed archeologici. Particolare attenzione dovrà comunque essere posta rispetto alla presenza di immobili di pregio o di potenziali aree di interesse archeologico. Durante tale fase di Progettazione definitiva dovranno essere concordati con le soprintendenze di settore competenti per territorio i contenuti e le modalità delle necessarie ricerche storiche e



bibliografiche e delle indagini. I relativi risultati dovranno essere prodotti in sede di progettazione definitiva e sottoposti alle relative procedure approvative a norma di legge.

23.2 Le interferenze sono disciplinate dall'art. 170 e ss. del D.Lgs. 163/2006.


23.3 Nel caso di interferenze evidenziate nella fase di realizzazione del Collegamento Autostradale, il Concessionario si obbliga a concordare con il Concedente e con i soggetti gestori delle interferenze, l'eventuale adeguamento e le modifiche delle opere, anche parziali, e della progettazione già svolta.

ART. 24 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

24.1 Fermi restando i termini di consegna della progettazione del Collegamento Autostradale fissati nel Cronoprogramma (**Allegato D**), l'adempimento degli obblighi di progettazione deve essere assolto dal Concessionario nel rispetto del Piano operativo presentato all'approvazione del Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione che indichi, un programma dettagliato per l'esecuzione delle prestazioni finalizzate alla predisposizione del Progetto Definitivo, incluse tutte le attività prodromiche, connesse e conseguenti, ogni occorrente indagine e/o rilevamento di qualunque tipo, corredato, per ogni attività, della tempistica di esecuzione. I piani operativi, relativi alla progettazione esecutiva che potrà essere realizzata anche per stralci secondo un Cronoprogramma definito con il Concedente, verranno predisposti dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla approvazione della Progettazione definitiva, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Prestazionale.

24.2 Il Concessionario si impegna a:

- a. eseguire lo sviluppo degli approfondimenti progettuali di livello preliminare delle soluzioni prescritte dall'Accordo di Programma entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b. eseguire la Progettazione definitiva del Collegamento Autostradale e degli Interventi dell'Accordo di Programma entro 150 (centocinquanta) giorni



dalla data di efficacia della presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma;


- c. eseguire la Progettazione esecutiva del Collegamento Autostradale entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione della Progettazione definitiva, nel rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma;
- d. definire il programma delle manutenzioni straordinarie 90 (novanta) giorni prima dell'anno solare in cui dovranno essere realizzate.
- e. eseguire la Progettazione esecutiva dello stralcio finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM entro 120 (centoventi) giorni dall'approvazione della Progettazione definitiva e comunque nel rispetto di quanto previsto nel Cronoprogramma.

24.3 Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

24.4 In caso di inosservanza per colpa del Concessionario di ciascuno dei termini sopra indicati (termine di approfondimento delle soluzioni prescritte dall'Accordo di Programma, termine di presentazione del Progetto Definitivo, termine di presentazione del Progetto Esecutivo, termine di presentazione dei progetti inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria) per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, il Concedente, ove ne ricorrano i presupposti, potrà procedere all'applicazione delle penali previste dal successivo art. 36 ovvero pronunciare la decadenza di diritto della Concessione ai sensi del successivo art. 37.

ART. 25 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI


25.1 Qualora nel corso dei lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale dovessero essere rinvenuti reperti archeologici non identificati durante le indagini, il Concessionario dovrà immediatamente sospendere i lavori e darne tempestiva comunicazione alla soprintendenza competente ed al Concedente. I lavori saranno ripresi solo a seguito di ordine scritto del Concedente e, ove occorra, su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza.



25.2 Qualora il ritrovamento dei reperti archeologici richieda l'adozione di Varianti troverà applicazione il seguente articolo 26.

ART. 26 ESECUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI

- 26.1 L'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Collegamento autostradale deve avvenire in conformità al Progetto Definitivo ed al Progetto Esecutivo approvati dal Concedente. L'esecuzione dei lavori potrà avvenire per tratte funzionali. Il Concessionario si impegna a realizzare, per primo, l'arco TEM, secondo il Cronoprogramma di cui all'**Allegato D**, nel rispetto del Piano Operativo e del Capitolato Prestazionale.
- 26.2 Saranno possibili Varianti nei limiti di cui all'articolo 174 del D.Lgs. 163/2006, come specificati all'art. 134 del Regolamento ed all'art. 10 del D.M. n. 145 del 2000. In particolare, i casi in cui possono essere richieste Varianti, ed alla condizione che tali richieste intervengano comunque prima del Collaudo, sono esclusivamente i seguenti:
- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - d) casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile;
 - e) manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dei lavori ovvero la loro utilizzazione.
- 26.3 Nell'ipotesi di Varianti ammesse di cui al precedente comma, lettere a), b), c) e d), ciascuna delle Parti avrà facoltà, in qualunque momento in cui durante l'esecuzione dei lavori si ravvisasse la necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa al Progetto Esecutivo, di darne comunicazione scritta all'altra Parte, nella persona del Responsabile dei Lavori (se la comunicazione è inviata al Concessionario)



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a rectangular stamp with a horizontal line through it, containing some illegible markings.

o del Responsabile di Procedimento (se la comunicazione è inviata al Concedente), con contestuale trascrizione nel giornale dei lavori. Entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione o (se la comunicazione è inviata dal Concessionario) contestualmente alla stessa, le Parti concorderanno i termini entro cui il Concessionario dovrà indicare gli interventi ritenuti necessari, con l'indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi (ivi compresi quelli di progettazione), restando inteso che il Concedente dovrà esaminare le valutazioni tecniche proposte dal Concessionario e far pervenire a quest'ultimo le proprie determinazioni con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Sono infine ammesse nel limite del 5% (cinque per cento) del valore originario dei lavori, nell'esclusivo interesse del Concedente, le Varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei lavori e alla loro funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della Convenzione e trovino adeguata copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori.

- 26.4 Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, le Parti determineranno l'importo dovuto per ciascuna Variante calcolato secondo i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi allegato al Progetto Esecutivo. In caso di nuovi prezzi non previsti nell'elenco che precede, troverà applicazione l'art. 136 del Regolamento restando inteso che tali nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Concessionario e il Responsabile del Procedimento.
- 26.5 Nell'ipotesi di Varianti di cui al precedente comma 2, lettera e), la facoltà di cui al precedente comma 3 costituisce obbligo contrattuale per il Concessionario a esclusivo carico del quale sono posti tutti gli oneri per la progettazione e l'esecuzione delle Varianti e inoltre:
- a. qualora gli adempimenti di cui al precedente comma 3 lett. e) comportino una sospensione nella realizzazione dei lavori, i relativi ritardi saranno computati a carico del Concessionario;



- b. in caso di inadempimento del Concessionario è facoltà del Concedente, previa messa in mora, provvedere alla progettazione e, se del caso, all'esecuzione delle Varianti, a propria cura e con ripetizione delle spese a carico del Concessionario, o in alternativa, risolvere la Convenzione come previsto dall'articolo 37.
- 26.6 In conformità a quanto previsto dall'art. 147 del D.Lgs. 163/2006, possono essere affidati al Concessionario in via diretta i lavori complementari che non figurano nell'oggetto della presente Concessione e che sono divenuti necessari per l'esecuzione dell'opera, a seguito di una circostanza imprevista, nelle ipotesi previste dal medesimo articolo. In ogni caso l'importo cumulato degli affidamenti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% (cinquanta per cento) dell'importo dell'opera iniziale oggetto della Concessione. In tali ipotesi, entro 15 (quindici) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo dei lavori complementari, effettuata sulla base dei prezzi di cui al Progetto Esecutivo, applicando il ribasso contenuto nella Proposta.
- 26.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente 4.4, le Parti convengono che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, il Concessionario si obbliga a raccogliere e verificare la documentazione richiesta dal D. Lgs.163/2006 e s.m.i., dalle disposizioni antimafia vigenti in materia, nonché a richiedere alle prefetture competenti il rilascio delle informazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 252/98 e s.m.i. di tutte le imprese subappaltatrici e a trasmettere infine tutta la documentazione al Concedente, esprimendo, in presenza di tutti i presupposti normativi, il proprio assenso al subappalto.
- 26.8 Le riserve relative a lavori da realizzare da parte del Concessionario saranno considerate parte dell'investimento complessivo per gli importi definiti e approvati dal Concedente, sulla base di quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 ovvero definiti da sentenza dell'Autorità giudiziaria, almeno di primo grado o da lodo arbitrale.





ART. 27 ESPROPRI

- 27.1 Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui all'art. 2, vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo è autorizzato, ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.
- 27.2 Gli immobili espropriati o acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzati sono assoggettati ad uso pubblico e disciplinati dalla presente Convenzione di concessione.
- 27.3 Salvo i casi di forza maggiore, il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o contestazione o richiesta di danni in relazione ad eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti al prolungarsi delle operazioni di esproprio, essendo espressamente riconosciuto dal Concessionario che i tempi di progettazione definitiva ed esecutiva previsti dalla Convenzione sono sufficienti per completare tali operazioni e consentire l'inizio dei lavori.

ART. 28 PROGRAMMA, FASI ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 28.1 Le Parti concordano che le attività del Concessionario in esecuzione della Convenzione seguiranno il Cronoprogramma di cui all'**Allegato D** della presente Convenzione. Il Piano Operativo relativo all'esecuzione dei lavori sarà redatto a cura del Concessionario, consegnato contestualmente al Progetto Esecutivo e approvato dal Concedente unitamente al progetto stesso.
- 28.2 L'ultimazione dei lavori relativi:
- (a) alla realizzazione dell'Arco TEM, che dovrà avvenire entro **700 (settecento) giorni consecutivi** dall'approvazione dello stralcio del Progetto Esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM;
 - (b) alla completa realizzazione del Collegamento Autostradale, che dovrà avvenire **entro 1.395 (milletrecentonovantacinque) giorni consecutivi** dall'approvazione del primo stralcio del Progetto Esecutivo come da Cronoprogramma. La data di



inizio e di conclusione dei predetti lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei lavori nominato dal Concessionario. Le Parti, entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Fine Lavori, procederanno alla ricognizione ed alla verifica in contraddittorio delle opere realizzate. A tal fine il Concessionario, con un anticipo di 30 (trenta) giorni, darà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento della data in cui saranno ultimati i lavori ed in cui si procederà alla sottoscrizione del verbale di fine lavori.


- 28.3 Il Concedente si impegna a procedere alle verifiche di agibilità e alla conseguente emissione del relativo certificato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori, a condizione che siano state eseguite con esito favorevole le prove e le verifiche previste dalla legge. L'emissione del Certificato di Agibilità consentirà l'entrata in esercizio del Collegamento autostradale, che potrà avvenire anche per stralci funzionali.

ART. 29 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI

- 29.1 I lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale sono eseguiti sotto la direzione di tecnici abilitati, nominati e remunerati dal Concessionario, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, un direttore dei lavori ed un direttore di cantiere per ogni cantiere aperto nell'Area.

- 29.2 Il Concessionario anche in qualità di Impresa Affidataria, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi stabiliti nel predetto decreto. In particolare è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 26 e a porre in essere tutti gli atti per la verifica dell'idoneità professionale di cui all'allegato XVII. Il Concessionario è altresì obbligato a vigilare ai sensi dell'art. 97 del predetto D. Lgs. 81/2008 affinché le imprese esecutrici dei lavori rispettino tutti gli obblighi e gli adempimenti ivi previsti.

Competono al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dall'art. 90 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché dal o dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo, ancorché emanati successivamente alla stipulazione della Convenzione. Il Coordinatore per la Sicurezza assicura che nei cantieri tutte le lavorazioni saranno



informate al criterio della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il Coordinatore della Sicurezza ed il Direttore dei Lavori, potranno farsi assistere e rappresentare da propri collaboratori dotati della necessaria competenza ed esperienza rimanendo comunque direttamente responsabili nei confronti del Concessionario di quanto compiuto dai predetti collaboratori.

- 29.3 I lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale sono sottoposti alla sorveglianza del Concedente. Il Concedente vigilerà inoltre per tutta la durata della Convenzione, attraverso il Responsabile del Procedimento e/o suoi delegati, affinché anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi ad innovazioni, ammodernamenti e completamenti siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto dei progetti approvati, senza che in funzione di tale vigilanza sia diminuita la responsabilità del Concessionario in merito alla progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento Autostradale.
- 29.4 Il Concessionario metterà a disposizione dei funzionari del Concedente, incaricati della vigilanza, il programma preventivo annuale dei lavori di manutenzione, nonché il disciplinare di gestione, elaborati ad uso interno, nonché alla fine di ogni esercizio, il consuntivo delle manutenzioni effettivamente realizzate, i relativi contratti, i documenti contabili e di controllo interno attinenti alla regolare esecuzione dei lavori, nonché alla gestione. I rappresentanti del Concedente deputati alla sorveglianza, previo preavviso al fine della sicurezza, possono accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare ogni tipo di controllo, misurazione, prelievo e ispezione. Il Concessionario deve assicurare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti preposti alla sorveglianza.
- 29.5 Qualora a seguito delle verifiche eseguite, i funzionari del Concedente constatino che i lavori sono stati eseguiti o sono gestiti in difformità da quanto stabilito nella Convenzione, ne faranno circostanziata relazione, che sarà inoltrata al Concedente, il quale la trasmetterà al Concessionario con l'indicazione delle misure da adottare che il Concessionario sarà tenuto a compiere entro il termine indicato dalla relazione del Concedente.





ART. 30 VERIFICHE E COLLAUDO



- 30.1 Il Concedente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori, nominerà un collaudatore ovvero una commissione collaudatrice. Le visite di collaudo verranno eseguite per categorie di lavori o fasi di avanzamento distinte o autonome o comunque almeno una volta ogni 3 (tre) mesi a partire dalla consegna dei lavori. Nel corso di ciascuna visita di collaudo il Concedente verificherà, alla presenza del Concessionario, se i lavori oggetto di collaudo sono stati realizzati in conformità al Progetto Esecutivo, ai sensi degli articoli 192 e seguenti del Regolamento. In caso di vizi e/o difetti riscontrati, il Concessionario dovrà provvedere alla loro immediata rettifica e riparazione nel termine di volta in volta assegnatogli dal Concedente.
- 30.2 L'ultima visita di collaudo dovrà avere inizio il 7° (settimo) giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori, così come comunicata per iscritto dal Concessionario al Concedente. In caso di esito positivo dell'ultima visita di collaudo e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori verrà emesso il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 da parte del Concessionario.
- 30.3 Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'avvenuto Collaudo senza che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo assume il carattere definitivo, ai sensi dell'art. 199, comma 3, del Regolamento. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
- 30.4 Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi al collaudatore ovvero ai membri della commissione collaudatrice, sono a carico del Concessionario.
- 30.5 Le Opere Connesse sono prese in carico dai proprietari entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ART. 31 GESTIONE E MANUTENZIONE

- 31.1 Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Collegamento Autostradale fino alla scadenza della Concessione, nel rispetto della classificazione degli interventi di manutenzione di cui all'**Allegato H**, del piano generale di manutenzione e dei piani annuali di manutenzione.



- 31.2 Il Piano generale di manutenzione che il Concessionario è obbligato a predisporre in sede di Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, è redatto in conformità alla classificazione degli interventi di manutenzione e costituisce il livello minimo di manutenzione che le Parti reputano efficace ed efficiente per il Collegamento autostradale.
- 31.3 Il Piano generale di manutenzione può essere modificato:
- a. in sede di revisione periodica del Piano economico-finanziario;
 - b. in caso di accordo tra le Parti;
 - c. obbligatoriamente in caso di intervento di nuove disposizioni normative.
- 31.4 Il Piano annuale di manutenzione indica gli interventi che il Concessionario ha programmato di realizzare sul Collegamento Autostradale nell'anno solare successivo alla sua presentazione, specificando la data di inizio e la data di conclusione degli interventi ivi previsti. Esso viene presentato al Concedente entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dall'anno di ultimazione dei lavori. Il Concedente individua le eventuali modifiche da apportare e approva il piano annuale entro il 15 dicembre di ogni anno. In caso di ritardo nella conclusione degli interventi superiore a 45 (quarantacinque) giorni rispetto alle date indicate nel piano annuale di manutenzione, fatte salve le cause di forza maggiore, il Concedente diffiderà il Concessionario a provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni, scaduto il quale, se il Concessionario, non ha ancora adempiuto potrà applicare le penali di cui al successivo art. 36 o dichiarare la decadenza di cui all'art. 37.
- 31.5 Contestualmente alla presentazione del piano annuale di manutenzione, il Concessionario presenta al Concedente un resoconto dell'attività di manutenzione effettivamente svolta nell'anno precedente.
- 31.6 Anche a prescindere dagli interventi previsti nei piani annuali di manutenzione, il Concessionario si impegna ad eseguire tutte le opere di manutenzione, anche straordinarie e non previste, necessarie per assicurare sempre, comunque ed in modo costante, il livello di manutenzione prescritto dal Piano generale di manutenzione. In caso di inerzia nell'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve le cause di forza maggiore, il Concedente intima al Concessionario di





provvedere, specificando, in funzione della natura dell'intervento richiesto, la data di conclusione degli interventi. Se il Concessionario ha un ritardo superiore a 45 (quarantacinque) giorni nella conclusione degli interventi rispetto a quanto indicato nell'intimazione, il Concedente potrà applicare le penali di cui al successivo art. 36 o dichiarare la decadenza ex art.37.

- 31.7 Il Concessionario si impegna a consegnare il Collegamento Autostradale in buono stato di conservazione e funzionamento al Concedente alla scadenza della Concessione.
- 31.8 La gestione del Collegamento Autostradale prenderà avvio con l'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale o di tratte funzionali dello stesso, successivamente al termine di esecuzione dei lavori e al collaudo.
- 31.9 La gestione del Collegamento Autostradale dovrà essere eseguita nel rispetto degli standard e degli indicatori qualitativi e quantitativi definiti nel Disciplinare tecnico di gestione di cui all'**Allegato I**, che comprenderà anche la previsione di penali e il relativo meccanismo di applicazione.
- 31.10 La gestione del Collegamento Autostradale dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme del Disciplinare tecnico di gestione e comunque con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni. Il servizio potrà essere interrotto, dandone comunicazione al Concedente, solo per cause di forza maggiore, per comprovate ragioni tecniche e di pubblica sicurezza.
- 31.11 Il Concessionario in caso di aggiornamento del Disciplinare tecnico di gestione dovrà prevedere le modalità per eseguire il servizio di gestione secondo le norme tecniche e gli standard prestazionali di qualità del servizio più elevati, tempo per tempo.

ART. 32 ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI


- 32.1 Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

- 32.2 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.
- 32.3 Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 32.4 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.
- 32.5 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura del Collegamento Autostradale in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.


ART. 33 REGIME DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- 33.1 Il Concessionario è tenuto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi, ivi incluso il soccorso stradale, all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. In particolare il Concessionario è tenuto al rispetto dell'art. 2, comma 85, lett. c) del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con legge n. 286 del 24 novembre 2006 e s.m.i.
- 33.2 Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della Concessione.
- 33.3 La nomina delle Commissioni esaminatrici viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 5, lett.f, della legge 23 dicembre 1992, n.498, come modificato dall'art.2, comma 85, del decreto legge n.262/06 convertito con modificazioni nella legge n.286 del 24.11.2006 e ss.mm.ii.



ART. 34 VIGILANZA DEL CONCEDENTE

- 34.1 Il Concedente vigila affinché i servizi di progettazione, i lavori di realizzazione del Collegamento Autostradale e la gestione dello stesso Collegamento siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati e nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 81/2008, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sulla gestione e sull'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
- 34.2 Nelle somme a disposizione, come indicate nell'**Allegato E**, sono ricompresi gli oneri connessi alle attività di verifica e di alta vigilanza svolte dal Concedente e nei limiti della disciplina vigente, nella misura di Euro 1.330.000,00 (un milione e trecentotrentamila) annui a partire dalla data di efficacia della presente convenzione e sino all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, e comunque entro il limite massimo di Euro 8.000.000,00 (otto milioni) con modalità di corresponsione da definire nell'atto esecutivo di cui all'art. 13.2 della presente Convenzione.
- 34.3 Il Concedente, qualora constatati che i servizi di progettazione, i lavori e la gestione siano eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.
- 34.4 Il Concedente, in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire o far eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.
- 34.5 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 6, provvede al controllo dell'attuazione del Piano economico-finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, accedere alla documentazione contabile nonché alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.




PARTE IV – INADEMPIMENTO, DECADENZA E ALTRE VICENDE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

ART. 35 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE

35.1 Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla Concessione di cui all'art. 37 in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della presente Convenzione, il Concedente può applicare le sanzioni di cui al presente articolo, la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell'inadempimento. La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 86, lett. d), del decreto legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, e s.m.i. e dal Disciplinare delle sanzioni allegato sub P alla presente Convenzione.

35.2 In caso di reiterata inadempienza degli obblighi sanzionati, il Concedente ha la facoltà di azionare la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 37 della presente Convenzione. In ogni caso, sono previste sanzioni connesse all'inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:

- a. art. 3, comma 2;
- b. art. 4, comma 5 e 6;
- c. art. 5, comma 1, 3 e 4;
- d. art. 6, comma 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 e 13 lett. b e d, 16;
- e. art.7;
- f. art. 9;
- g. art. 12;
- h. art. 13 comma 1;
- i. art. 17 comma 2;
- j. art. 18 comma 1, 3 e 5;
- k. art. 19 comma 2;
- l. art. 23 comma 3;
- m. art. 28 comma 1 e 2;
- n. art. 29 comma 4;




- o. art. 31 comma 4;
- p. art. 32, comma 2 e 4;
- q. art. 33.

35.3 Le sanzioni di cui al comma 2, per ogni specie di violazione, è determinata con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che comporti violazione, anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.


ART. 36 PENALITA'

- 36.1 Il Concedente può applicare al Concessionario, per responsabilità dello stesso ai sensi del presente articolo, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione, delle attività disciplinate dalla presente Convenzione.
- 36.2 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei Progetti Definitivo ed Esecutivo rispetto a quanto previsto al precedente articolo 24, comma 2 lett. b) e c) e al Cronoprogramma, il Concedente potrà applicare al Concessionario una penalità di Euro 5.000,00 (cinquemila).
- 36.3 Per ogni settimana di ritardo nell'avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, il Concedente potrà applicare al Concessionario una penalità di Euro 25.000,00 (venticinquemila).
- 36.4 Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Arco TEM, che dovrà avvenire entro 700 (settecento) giorni consecutivi dalla approvazione del relativo Progetto Esecutivo, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore dell'ammontare netto contrattuale dell'Arco TEM, come riportate nel Cronoprogramma.
- 36.5 In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 28 comma 2 del Collegamento Autostradale come riportato nel Cronoprogramma, il Concedente potrà applicare al Concessionario una penalità pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo aggiuntivo a quello predefinito. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un



importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si applica quanto previsto all'art. 37 della presente Convenzione.

- 36.6 La mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli Interventi previsti in Convenzione, per causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest'ultimo una ulteriore penalità rispetto a quelle previste dai precedenti commi da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore del relativo Intervento, accertato al momento dell'inadempimento, salvo che il Concessionario provveda, a proprie spese, a porre rimedio all'inadempimento secondo le modalità ed i tempi fissati dal Concedente.
- 36.7 Nel caso in cui si verificano ritardi nell'apertura al traffico del Collegamento autostradale, o di parti di esso, così come previsto nel Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concedente ha il diritto di applicare una penalità al Concessionario pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila) per ogni settimana di ritardo.
- 36.8 Nel caso in cui il Concedente ritenga che si sia verificato un inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Concedente medesimo provvede entro il termine di 20 (venti) giorni dal verificarsi dell'inadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebito e fissa un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto il Concedente potrà applicare una penale compresa tra Euro 10.000,00 (diecimila) ed Euro 1.000.000,00 (un milione) in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- 36.9 Il Concedente avrà facoltà di farsi corrispondere dal Concessionario per fatto allo stesso imputabile:
- a. in caso di ritardo nella conclusione dei lavori programmati nel piano annuale della manutenzione ordinaria, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) per ogni giorno di ritardo;
 - b. in caso di ritardo nella conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto ai termini indicati nella intimazione inviata dal Concedente: (i) una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del costo dei lavori se il ritardo non è



superiore a 30 (trenta) giorni; (ii) una ulteriore penale del 10 % (dieci per cento) del costo dei lavori se il ritardo è superiore a 60 (sessanta) giorni.


In caso di mancata esecuzione dell'intervento nei termini ultimi sopra indicati questi potranno essere eseguiti o fatti eseguire dal Concedente a spese del Concessionario e il Concedente potrà chiedere la decadenza della Convenzione ex art. 37.

- 36.10 Il ritardo nell'adempimento di cui ai commi 36.3 e 36.4 che comporti un importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) costituisce motivo di decadenza ai sensi dell'art. 37 della Convenzione stessa.
- 36.11 Le penalità di cui al presente articolo andranno conteggiate in sede di aggiornamento del Piano economico finanziario mediante deduzione dai costi ammessi ai sensi della Delibera CIPE n. 39/2007.
- 36.12 In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza di diritto dalla concessione prevista dalla presente Convenzione.

ART. 37 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

37.1 Fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 35 e delle penali di cui al precedente articolo 36 e salvi comunque i casi di decadenza previsti nelle diverse parti della presente Convenzione, la decadenza dalla Concessione può essere dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente ad uno o più dei seguenti obblighi:


- (a) obbligo di cui all'articolo 2, commi 1 e 2;
- (b) obblighi di cui all' articolo 3 comma 2;
- (c) obblighi di cui all'articolo 4, commi 5 e 6;
- (d) obblighi di cui all'art. 5, commi 3 e 4;
- (e) obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, lett. (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (t), (u), (v), (w), (x), (z), (aa);
- (f) obblighi di cui all'articolo 6, commi 3, 4, 9, 10, 12 e 14;
- (g) obblighi di cui all' articolo 7, commi 1 e 4;
- (h) obblighi di cui agli articoli 9, articoli 12 e 13;
- (i) obblighi di cui all'articolo 10 lett. a);



- (j) obblighi di cui all' articolo 24 commi 1 e 2;
- (k) obblighi di cui all' articolo 26 comma 1;
- (l) obblighi di cui all'articolo 28, commi 1 e 2;
- (m) obblighi di cui all'articolo 29, comma 4;
- (n) obblighi di cui all'articolo 31 commi 10 e 11;
- (o) obblighi di cui all'articolo 33;
- (p) raggiungimento di tutte le penalità previste all'art. 36.10.

La decadenza della Concessione può, altresì, essere dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso di ritardo nell'ultimazione del Collegamento Autostradale superiore a 12 (dodici) mesi.


- 37.2 Constatato l'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, che contestualmente gli assegna. Qualora il Concessionario non adempia nel termine intimato e/o il Concedente non condivide le controdeduzioni ricevute, il Concedente stesso fisserà al Concessionario un secondo termine ultimativo per adempiere a quanto richiesto pena la risoluzione del rapporto.
- 37.3 Perdurando l'inadempimento alla diffida oltre i termini di cui al precedente comma 2 la decadenza della Concessione viene dichiarata – su proposta del Concedente - con decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Concessionario, nei suddetti casi, resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio del Collegamento Autostradale fino al trasferimento della gestione stessa.
- 37.4 Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 163/2006, gli Enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:
- a. la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione;



- b. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni sopracitato ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il Concedente e gli Enti finanziatori.
- 37.5 E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente di richiedere al Concessionario il risarcimento di tutti gli ulteriori danni dovuti per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente Convenzione, che non siano già ricompresi dagli importi delle fideiussioni rilasciate ed escusse.
- 37.6 Qualora il Concedente debba dichiarare la decadenza ai sensi del presente articolo verranno riconosciute al Concessionario la somma di cui all'art. 38 lett. a).

ART. 38 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

- 38.1 Secondo quanto previsto dall'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:
- in caso di risoluzione o revoca dopo la consegna al Concedente della fideiussione di cui all'art.8.3:
 - a) il valore delle opere e progettazioni già realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano economico-finanziario.
 - in caso di risoluzione o revoca prima della consegna al Concedente della fideiussione di cui all'art.8.3, fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del presente art. 38.1, l'indennizzo di cui alla precedente lettera c) sarà pari al 10% del valore della



progettazione ancora da eseguire, assumendo quale valore della progettazione quello utilizzato ai fini dell'art. 8.1

- 38.2 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
- 38.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

ART. 39 FORZA MAGGIORE

- 39.1 Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che egli intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo comma, il Concedente ed il Concessionario verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati da un evento di Forza Maggiore.


- 39.2 Qualora uno o più eventi di Forza Maggiore:

- a) determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi; ovvero
- b) a prescindere dalla loro durata siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario,

è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di ripristino dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 11.

- 39.3 Resta inteso che qualora uno o più eventi di Forza Maggiore di cui sopra

- c) non consentano di ripristinare l'equilibrio economico e finanziario secondo le modalità e nei tempi di cui all'articolo 11; ovvero



d) rendano impossibile l'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, per un periodo superiore a 18 (diciotto) mesi consecutivi la presente Convenzione s'intenderà risolta.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 DOMICILIO

40.1 Per gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale

ART. 41 FORO COMPETENTE

41.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti sull'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.


ART. 42 CONDIZIONE SOSPENSIVA

42.1 L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'emanazione del Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, di approvazione ai sensi di legge e alla successiva registrazione da parte della Corte dei Conti.

42.2 Il Concessionario rinuncia a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del Concedente, dipendenti dalla Convenzione stessa, nelle more della suddetta approvazione o nel caso in cui la stessa non si perfezioni entro 12 (dodici) mesi dalla suddetta approvazione.

ART. 43 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

43.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione e negli atti ad essa allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, ed in particolare le norme



contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., nelle leggi statali regolanti la materia e nei regolamenti attuativi e esecutivi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la direttiva di cui alla Delibera CIPE n. 39/2007.

ART. 44 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

44.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta.

La presente Convenzione consta di n. 65 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina e contiene n. 14 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.


29 luglio 2010

Il Concedente

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Antonio Giulio Rognoni



Il Concessionario

Tangenziale Esterna S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Agostino Spoglianti

